



Scheda informativa

Sigillo dell'autorità (art. 22 cpv. 2 LCEG)

Questa scheda informativa si rivolge alle **autorità giudiziarie** che dirigono procedimenti e che devono **sigillare determinati documenti** prima di effettuare una **notificazione attraverso la piattaforma justitia.swiss**.

Secondo l'art. 22 cpv. 2 LCEG, prima di trasmettere i documenti a una piattaforma, le autorità sono tenute ad apporvi un *sigillo elettronico regolamentato* e una *marca temporale elettronica qualificata* ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica ([FiEle](#)). In assenza del sigillo o della marca temporale, la piattaforma non accetta i documenti.

A differenza della **firma elettronica qualificata (FEQ)**, il **sigillo elettronico regolamentato** (sigillo dell'autorità) è d'obbligo solo per **persone giuridiche** (corporazioni, autorità, cantoni, comuni, imprese di diritto privato). Il sigillo dell'autorità attesta l'autenticità dei documenti e l'identità di una persona giuridica.

La FEQ¹, invece, sostituisce la firma a mano di una persona fisica. Essa attesta l'autenticità dei documenti e l'identità della persona fisica firmataria nello scambio elettronico di dati.

1 Cos'è un sigillo elettronico regolamentato con marca temporale elettronica?

Un **sigillo elettronico regolamentato** è una forma speciale di firma elettronica prevista per legge e utilizzata da autorità e persone giuridiche per firmare un documento digitale e per rendere riconoscibile l'autorità che ha creato e trasmesso il documento (autenticazione).

Nell'art. 2 lett. d in combinato disposto con l'art. 7 della legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (legge sulla firma elettronica [FiEle], stato al 1° gennaio 2020), il sigillo elettronico regolamentato è definito come segue:



firma elettronica avanzata creata utilizzando un dispositivo sicuro per la creazione del sigillo secondo l'articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato rilasciato a un'unità IDI secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) valido al momento della creazione del sigillo elettronico.

La marca temporale qualificata² fornita insieme al sigillo elettronico regolamentato assicura l'integrità del documento.

Inoltre, per scopi probatori a lungo termine, ogni sigillo elettronico regolamentato (e ogni firma elettronica qualificata [FEQ]) è anche munito di una marca temporale elettronica qualificata.

È consigliato munire il documento sigillato di un contrassegno visibile.

È quanto ha implementato ad esempio la Cancelleria federale entro fine 2025, con la pubblicazione del Foglio federale in versione PDF.

	
<p><i>Immagine di un sigillo elettronico regolamentato di Zurigo</i></p>	<p><i>Foglio federale, FF 2025 19, messaggio LCEG</i></p>

¹ Cfr. la scheda informativa «[Firma elettronica qualificata \(FEQ\)](#)»

² Cfr. [art. 2 lett. j FiEle del 18 marzo 2016 \(stato 1° gennaio 2020\)](#)

Un sigillo dell'autorità con marca temporale ai sensi della LCEG risp. FiEle significa:

Vincolo giuridico: in Svizzera i sigilli elettronici qualificati sono riconosciuti per legge e giuridicamente vincolanti.

Autenticità: il sigillo elettronico conferma che il documento proviene effettivamente dall'autorità indicata.

Integrità: garantisce che il documento non è stato modificato dopo la sua creazione o l'apposizione del sigillo.

Fiducia nei processi digitali: i sigilli elettronici rafforzano la fiducia nei documenti elettronici e nei processi amministrativi digitali.

Efficienza e digitalizzazione: consentono di adottare processi senza carta perché i documenti digitali senza autenticazione fisica o timbro originale possono essere utilizzati in modo legalmente valido.

L'origine e l'integrità dei documenti dotati di firma elettronica qualificata e di sigillo possono essere verificati con un apposito software (cfr. punto 5, domanda sul validatore). Stampando il documento digitale sigillato, le garanzie tecniche di autenticità e integrità vanno perse. In altre parole, il documento stampato è una semplice copia che non adempie il requisito della forma scritta. In caso di interruzione mediatica, dunque, queste caratteristiche qualificanti vanno perse e non è più possibile riconoscere una falsificazione. Un'interruzione mediatica sussiste quando **il documento deve essere stampato e inviato per posta**. Per questi motivi, **in caso di invio postale convenzionale**³, a partire dall'entrata in vigore della LCEG le leggi procedurali federali esigono **la firma a mano** (della persona responsabile).

2

A partire da quando le autorità devono utilizzare il sigillo elettronico regolamentato con marca temporale?

Le **autorità giudiziarie devono avere** un sigillo dell'autorità a partire dall'entrata in vigore della LCEG se da quel momento in poi vogliono anche **trasmettere notificazioni elettroniche all'avvocatura e alle parti del procedimento** attraverso la piattaforma justitia.swiss. La piattaforma verifica se un documento è munito del sigillo dell'autorità. Il sigillo dell'autorità deve combaciare con il sigillo che l'autorità ha comunicato al momento di registrazione del suo profilo.

Le **autorità giudiziarie hanno bisogno in ogni caso** di un sigillo dell'autorità a partire dalla data in cui il Cantone stabilisce che i procedimenti vanno trasmessi ai sensi della LCEG e dunque **obbligatoriamente in modo elettronico** attraverso la piattaforma justitia.swiss (il cosiddetto «obbligo cantonale») o al più tardi dopo la scadenza del termine transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore della LCEG (cfr. art. 37 cpv. 1 LCEG).

Durante il pilotaggio e prima dell'entrata in vigore della LCEG, il documento principale di un invio va munito di una FEQ. Il sigillo dell'autorità, invece, non è ancora richiesto.

In base alle informazioni attualmente disponibili, per il servizio «**esame degli atti**» il sigillo dell'autorità non è necessario.

³ Con l'entrata in vigore della LCEG, le leggi elencate negli allegati (ad es. art. 201 cpv. 2 CPP, art. 353 cpv. 1 lett. k CPP, art. 133 lett. g e h CPC, art. 235 cpv. 1 lett. f CPC, art. 238 lett. h CPC e altri) saranno modificate.

3

Indicazioni per autorità giudiziarie

Con l'entrata in vigore della LCEG, le autorità giudiziarie devono apporre un sigillo dell'autorità (art. 22 cpv. 2 LCEG) sul documento, di norma la decisione (sentenza, decisione giudiziaria, ordine, citazione o decreto d'accusa, ecc.), che verrà trasmesso attraverso la piattaforma justitia.swiss. Il sigillo dell'autorità non è richiesto per gli allegati e gli altri documenti (secondo le informazioni attuali basta un sigillo per notificazione⁴).

Oltre a dover **acquisire un sigillo dell'autorità e una marca temporale** presso un emittente di certificati riconosciuto, le autorità giudiziarie devono riflettere su come integrare l'apposizione del sigillo nelle procedure lavorative delle proprie sezioni e cancellerie.

Occorre tener conto delle considerazioni seguenti:

- Il sigillo della giustizia ha un aspetto diverso rispetto alle altre autorità amministrative cantonali?
- Chi è autorizzato ad apporre il sigillo dell'autorità e in quale tappa lavorativa bisogna apporlo su documento?
- Quali dipendenti hanno bisogno del sigillo dell'autorità alla propria postazione di lavoro per sigillare i documenti in questione?
- Certi documenti vanno muniti anche di firme elettroniche qualificate (FEQ) a causa di basi legali cantonali o interne all'autorità?
- Chi appone le eventuali FEQ e su quali documenti? Esistono in merito delle istruzioni interne all'amministrazione e come sono organizzate le procedure lavorative?
- In futuro, il sigillo dell'autorità verrà apposto direttamente dall'applicazione specialistica o dall'applicazione dossier giudiziario (ADG)? Come apporre il sigillo e le eventuali FEQ durante il periodo transitorio finché è disponibile l'applicazione specialistica o l'ADG?
- I necessari elementi di identificazione relativi al sigillo dell'autorità sono stati comunicati a Justitia 4.0 risp. alla corporazione di diritto pubblico justitia.swiss prima di iniziare a trasmettere le notificazioni attraverso la piattaforma justitia.swiss?
- Di quali altre **disposizioni sulla gestione ibrida degli incarti** occorre tener conto se le sentenze, le decisioni giudiziarie, i decreti d'accusa, le citazioni ecc. **non** vengono trasmessi attraverso la piattaforma justitia.swiss **bensi come finora per posta** alle parti, senza rappresentanza legale⁵? Le rispettive procedure lavorative vanno documentate e discusse quanto prima con il personale di cancelleria.

⁴ Le disposizioni esecutive relative alla LCEG sono attualmente in procedura di consultazione. Non è quindi ancora possibile rispondere definitivamente alla domanda se è sufficiente un solo documento sigillato e quali autorità sono tenute a sigillare i loro documenti.

⁵ Ad es. con l'entrata in vigore della LCEG, negli allegati le previste modifiche di legge nell'art. 201 cpv. 2 CPP, art. 353 cpv. 1 lett. k CPP, art. 133 lett. g e h CPC, art. 235 cpv. 1 lett. f CPC, art. 238 lett. h CPC e altri.

4

Cosa deve fare un'autorità per ottenere un sigillo elettronico regolamentato con marca temporale?

Le autorità e le organizzazioni in Svizzera possono acquisire il sigillo elettronico regolamentato e la marca temporale elettronica regolamentata rivolgendosi a un servizio di certificazione riconosciuto, un cosiddetto CSP (Certification Service Provider).

Emittenti riconosciuti di certificati FEQ ai sensi della FiEle, cfr. sito web della Confederazione⁶: Swisscom, SwissSign, DigiCert, BIT.

Per l'acquisizione di un sigillo, tuttavia, è richiesta l'**assegnazione di un numero IDI valido**. L'attività del ministero pubblico o dei tribunali è suprema e quindi non soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Di norma un Cantone dispone di un numero IDI, le autorità giudiziarie invece no. Tuttavia, le autorità giudiziarie possono utilizzare il sigillo del Cantone come «sottunità».

eOperations Svizzera SA⁷ ha organizzato un bando di concorso per l'acquisizione di sigilli e firme da emittenti di sigilli dell'autorità per consentire ai Cantoni e ai loro comuni di acquisire sigilli e firme. Sono aventi diritto i Cantoni partecipanti a eOperations Schweiz AG (23 cantoni; non partecipano BE, GE, VD) e i loro circa 1500 comuni/distretti⁸.

5

Domande tratte dalla pratica

Le autorità giudiziarie possono creare due profili diversi sulla piattaforma e registrare il medesimo sigillo dell'autorità per entrambi i profili?

Esempio: il Tribunale distrettuale/Tribunale dei provvedimenti coercitivi sono organizzati insieme come unica istituzione in un'autorità giudiziaria; visto che hanno diverse responsabilità desiderano avere profili separati sulla piattaforma justitia.swiss. Per motivi organizzativi però hanno solo un **sigillo dell'autorità** per le loro organizzazioni: Tribunale distrettuale e Tribunale dei provvedimenti coercitivi.

Risposta: Sì, nessun problema.

Prima di utilizzare la piattaforma justitia.swiss per le notificazioni, per ogni profilo occorre comunicare a Justitia 4.0 risp. alla corporazione di diritto pubblico justitia.swiss il proprio sigillo dell'autorità (risp. il sigillo in tedesco, francese, italiano nel caso di sigilli multilingue).

⁶ <https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/akkreditiertestellen/akkrstellensuchesas/pki1.html> Stand 24.03.2026 o <https://attualita.easygov.swiss/soluzioni-di-firma/1706/> (stato 20.1.2026)

⁷ **eOperations Svizzera SA**, con sede a Berna, è stata fondata nel 2018 dalla Conferenza svizzera sull'informatica. Oggi è di proprietà esclusiva della fondatrice CSI e di 87 altri azionisti del settore pubblico, fra cui tutti i Cantoni e numerosi comuni. Lo scopo di eOperations Svizzera è di sviluppare e gestire soluzioni IT comuni per i servizi digitali delle autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni nonché di effettuare acquisizioni comuni. L'attività commerciale di eOperations Schweiz come impresa pubblica non ha scopo di lucro. www.eoperations.ch

⁸ Cfr. comunicato stampa sull'acquisizione: https://www.eoperations.ch/wp-content/uploads/2023/11/231113-Medienmitteilung_Zuschlaege_elektronische_Signaturen_Siegel.pdf

La piattaforma justitia.swiss può trasmettere documenti che oltre al sigillo dell'autorità contengono anche una o due firme elettroniche qualificate?

La piattaforma justitia.swiss verifica solo il sigillo dell'autorità. La piattaforma justitia.swiss non verifica le firme elettroniche qualificate (FEQ) apposte sul documento; le FEQ non disturbano il processo di trasmissione.

Il sigillo dell'autorità è legato a un determinato identificativo di notificazione della piattaforma justitia.swiss?

Ogni profilo autorità ha un identificativo di notificazione inequivocabile (ZHvger). Le autorità giudiziarie sono tenute a comunicare tempestivamente a Justitia 4.0 risp. alla corporazione di diritto pubblico justitia.swiss il sigillo dell'autorità (risp. i suoi elementi identificativi) utilizzato in futuro, idealmente durante il processo di registrazione o al più tardi entro la prima notificazione attraverso la piattaforma justitia.swiss.

Dove e come integrare l'apposizione del sigillo dell'autorità nella quotidianità lavorativa delle autorità giudiziarie?

L'applicazione dossier giudiziario (ADG) di Justitia 4.0 conterrà un'integrazione con gli emittenti di certificati (discreti⁹). Il sigillo può anche essere integrato in un'applicazione specialistica o, fino alla sua disponibilità, in una soluzione alternativa.

I documenti sigillati delle autorità possono essere verificati con un validatore?

Cittadini, imprese e anche l'avvocatura devono poter verificare i documenti ufficiali emanati nonché sigillati o firmati digitalmente dalle autorità per assicurare che tali documenti provengano effettivamente dall'autorità in questione e che i documenti, al momento della verifica, non siano stati modificati. A questo fine è necessario utilizzare un **validatore** che verifica i documenti firmati e sigillati una o più volte ai sensi delle disposizioni della FiEle (SR 943.03) e OAPuE (SR 211.435.1) ([Signature Validator - Validare il documento](#)).

Per motivi legati alle disposizioni in materia di **tutela del segreto professionale o del segreto d'ufficio** o alle **disposizioni di protezione dei dati**, è possibile che sia vietato caricare documenti con contenuti sensibili su un sistema esterno anche se l'elaborazione su quel sistema esterno sia puramente automatica e che non vengano salvati o protocollati dati. In questo caso occorre utilizzare un sistema di validazione locale, con il quale non è necessario caricare il documento su un sistema esterno¹⁰. Con l'entrata in vigore della LCEG, la Confederazione mette a disposizione un validatore gratuito, pubblico e discreto (nuovo art. 16a FiEle)¹¹.

Le autorità cantonali sono pregate di contattare l'impresa eOperations Schweiz AG: <https://www.eoperations.ch/it/service/validatoredefirmaegov/>. Le autorità comunali sono pregate di contattare i partner di riferimento nel proprio Cantone.

Gli uffici pubblici dell'Amministrazione federale sono pregati di rivolgersi al settore «Trasformazione digitale e governance delle TIC» (TDT) della Cancelleria federale.

⁹ Un «emittente di certificati **discreto**» è un fornitore di firme elettroniche discrete o di sigilli elettronici regolamentati che consentono di firmare documenti elettronicamente senza dover trasmettere l'intero documento. L'apposito software discreto trasmette solo il valore hash del documento, permettendo in questo modo di rispettare le disposizioni di protezione dei dati e il segreto d'ufficio o professionale.

¹⁰ [Servizio online del validatore discreto](#)

¹¹ [FF 2023 679 – Messaggio sulla legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia | Fedlex](#) e [FF 2025 19 - Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario \(LCEG\) | Fedlex](#) all'allegato 18, Legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.

Fonti:

Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla firma elettronica ([FiEle](#)) del 15 gennaio 2014, disponibile all'indirizzo <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fqa/2014/171/it>

Legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario; Foglio federale, FF 2025 19, Messaggio concernente la LCEG

Sito web dell'[Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione UFIT](#) e <https://www.bit.admin.ch/it/il-validatore> (stato 20.01.2026)

Concetto di certificato regolamentato emanato per un'autorità V1.5 (in DE, [Behördenzertifikat](#))

Maggiori informazioni e informazioni su temi correlati sono disponibili scrivendo all'indirizzo e-mail info@justitia.swiss e/o consultando il sito web www.justitia40.ch.